

# L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI



**D.LGS 118/2011 “ARMONIZZAZIONE”  
NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO  
IL RUOLO DEL REVISORE DEI CONTI**

# Obiettivi armonizzazione contabile



## Obiettivi generali della riforma

- **l'unità economica della Repubblica Italiana**, tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea e dividerne le responsabilità (legge 196/2009)
- definire un **sistema di reporting** a regole comuni consolidabile del Sistema Italia quale frutto del sistema di federalismo fiscale
- migliorare gli **equilibri finanziari** degli Enti locali alla luce della legge costituzionale 1/2012 applicata dalla legge 243/2012

# Normativa di riferimento



## LEGGE 42/2009

*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:*

- Delega il Governo a definire i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai fini di garantire l'autonomia fiscale degli enti locali e delle Regioni e di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti stessi

## LEGGE 196/2009 art. 1

*Legge di contabilità e finanza pubblica*

- Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i **principi fondamentali dell'armonizzazione** dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica

# Normativa di riferimento



D LGS  
91/2011

- *Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*

D LGS  
118/2011

- *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4*

# Normativa di riferimento



## DPCM 28/12/2011

*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118*

- Principio contabile generale della contabilità finanziaria
- **Principio contabile applicato della contabilità contabilità finanziaria**
- Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale
- Principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato

# Normativa di riferimento



## DL 102/2013 (convertito)

- a) al **principio applicato della programmazione**, adottato e aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- b) alla sperimentazione di un **bilancio di previsione** finanziario riferito ad un orizzonte temporale **almeno triennale** che, nel rispetto del principio contabile dell'annualita', riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014,
  - riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
- c) all'istituzione del **fondo crediti di dubbia esigibilita'** in contabilita' finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti;
  - d) **controllo sulle partecipate dal 2014** (over 50mila) (art 147 quater 267/00)
  - e) **consolidato dal 2015**

# Normativa di riferimento



DL  
126/2013  
convertito  
L. n. 124  
28/10/2013,  
NOVITA' :

- non si applicano gli articoli 242 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli ) e 243 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti) del decreto legislativo 267/2000;
- Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno;

# Principi e fondamenti



## Generali preesistenti

- Principio dell' **annualità** le previsioni iscritte a bilancio devono essere riferite all' anno finanziario. Dopo la fine dell' anno non è possibile assumere impegni o accertare alcuna entrata sull' esercizio concluso.
- Principio dell' **unità** - tutte le entrate finanziano tutte le spese indistintamente
- Principio dell' **universalità e dell'integrità** tutte le entrate e le spese devono essere previste in bilancio. Le entrate devono essere previste al lordo delle eventuali spese da sostenere per la loro riscossione (non esistono gestioni fuori bilancio o compensazioni).
- Principio della **veridicità**: Bilanci veritieri, corretti ed attendibili

# Principi e fondamenti



## Generali di nuova introduzione

- Principio della significatività e rilevanza (Principio della flessibilità)
- Principio della congruità
- Principio della prudenza
- Principio della coerenza
- Principio della continuità e della costanza
- Principio della comparabilità e della verificabilità
- Principio della neutralità o imparzialità
- Principio della pubblicità
- Principio dell'equilibrio di bilancio
- Principio della competenza finanziaria ed economica

# Principi e fondamenti



## Applicati di nuova introduzione

- Principio della **competenza finanziaria** (allegato 1 – DPCM 28/12/2011);
- Principio contabile applicato concernente la **contabilità finanziaria** (allegato n. 2 – DPCM 28/12/2011);
- Principio contabile applicato concernente la **contabilità economico-patrimoniale** degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 3 – DPCM 28/12/2011);
- Principio contabile applicato **concernente il bilancio consolidato** (allegato n. 4 – DPCM 28/12/2011);
- Principio applicato della **programmazione** (vedi DL 102)

# Il nuovo principio di competenza finanziaria



## Principi confermati:

- POTERE AUTORIZZATORIO DEL BILANCIO
- COMPITO DI RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE

## Principi NUOVI:

- Registrazione in contabilità anche di fatti che non hanno generato flussi finanziari
- Diverso momento di imputazione dei fatti gestionali



# Principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale



L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.

# Il nuovo sistema dei controlli interni



Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174  
convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012  
recante “Disposizioni urgenti in materia di  
finanza e funzionamento degli Enti territoriali,  
nonché ulteriori disposizioni in favore delle  
zone terremotate nel maggio 2012”.

Art. 3 – Rafforzamento dei controlli in materia  
di enti locali

# Il nuovo sistema dei controlli interni



Modifiche apportate al TUEL (Testo Unico Enti Locali) dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

- CAPO III – Controlli Interni
- Art. 147 – Tipologia dei controlli interni (articolo così sostituito dall'art.3, comma 1, lettera d) legge 213/2012
- Gli Enti Locali individuano nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, **STRUMENTI** e **METODOLOGIE** per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

# Il nuovo sistema dei controlli interni

A ) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico

B) Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e di cassa , anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno

Il sistema di controllo interno è diretto a:

C) Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa

D) Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente

E) Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni

Quanto previsto alle lettere d) e e) si applica agli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti nel 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015

# Il nuovo sistema dei controlli interni



Art. 147- bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile  
(Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) L.  
213/2012)

*“1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella **fase preventiva** della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

*Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.”*

Sempre nell'ambito del controllo preventivo, l'art. 3 del D.L.174/2012 estende il campo di rilascio dei pareri da parte del responsabile del servizio finanziario, attraverso l'integrazione apportata all'art. 49 del D.Lgs 267/20

# Il nuovo sistema dei controlli interni



## Art. 49 - Pareri dei responsabili dei servizi

- “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, **qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente**, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espresso
- **4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”**

# Il nuovo sistema dei controlli interni



## CONSIDERAZIONI....

Il parere contabile si rende necessario **ogni qualvolta vi siano riflessi sul bilancio dell'ente e/o sul suo patrimonio**

a differenza di quanto previsto in precedenza ove il rilascio del parere avveniva **solo nei casi in cui l'atto deliberativo comportava impegni di spesa o diminuzione di entrata**

Dall'analisi quindi del combinato disposto degli artt. 147- bis, 1° comma e 49, 1° comma del TUEL possiamo rilevare che

**sia il controllo contabile che i pareri sono estesi a tutti gli atti che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulle partite finanziarie o patrimoniali dell'ente**

# Il nuovo sistema dei controlli interni



## Art. 147- bis

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella **fase successiva**, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti, e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai **revisori dei conti** e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio comunale."

- Tale fase, svolta sotto la direzione del segretario comunale, dovrà pertanto riguardare:
  - Accertamento delle entrate
  - Determinazioni comportanti impegni di spese
  - Liquidazione delle spese
  - Contratti
  - Altri atti amministrativi
- *Quest'ultima fattispecie parrebbe evidenziare che il controllo successivo non deve essere solo effettuato sugli atti "tipici" dell'ente ma anche per esempio su ordinanze, concessioni di varia natura, autorizzazioni...adottando un valido sistema di*  
**CAMPIONATURA**

# Il nuovo sistema dei controlli interni



## **Art. 147- ter. Controllo strategico (Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) L.213/2012)**

Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale **con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti dal 2015** definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione: **dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti degli aspetti economico – finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati, del grado di soddisfazione della domanda espressa degli aspetti socio-economici**

- **CONSIDERAZIONI.....**
- Tale controllo nella fase iniziale è finalizzato a riscontrare come l'azione amministrativa in termini di pianificazione e programmazione (prevista essenzialmente nella relazione previsionale e programmatica) produca gli effetti attesi sul territorio e successivamente a verificare la realizzazione dei piani e dei programmi da parte della struttura dell'ente.
- La novità introdotta dal legislatore è la correlazione del controllo strategico alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, come previsto all'art. 193 del TUEL.

# Il nuovo sistema dei controlli interni



Art. 147- quater. Controlli sulle società partecipate non quotate (Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 213/2012)  
“Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali **con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015**”

- Gli enti locali devono istituire, tramite le proprie strutture interne, un sistema di controllo sulle società non quotate partecipate
- Ai fini della realizzazione di parte dei controlli previsti al 2° e 3° comma dell'art. 147 – quater è presumibile che l'ente debba detenere una partecipazione di entità significativa.....**mentre occorre monitorare con la massima attenzione i risultati economici negativi delle partecipate i quali possano causare squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente**

.Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari

(Articolo introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), L.213/2012)Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e **mediante la vigilanza dell'organo di revisione**, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità

- Tale forma di controllo dovrà essere inserita all'interno del regolamento di contabilità e dovrà tenere conto delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità interno) e del pareggio di bilancio

# Il nuovo sistema dei controlli interni



# Il nuovo sistema dei controlli interni



## **Schema tipo per enti sino a 15.000 abitanti**

Articolazione dei controlli interni:

a) Controllo di gestione

b) Controllo di regolarità amministrativa e contabile

c) Controllo sugli equilibri finanziari

# Il nuovo sistema dei controlli interni



## **CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Coordinamento e supporto operativo**

L'apposita struttura è composta

- **Dal segretario comunale**, che ne assume la direzione con funzioni di sovrintendenza e coordinamento
- **Dal responsabile dei servizi finanziari** (eventualmente coadiuvato da unità operative del Servizio Direzione Generale e del Servizio Finanziario)

# Il nuovo sistema dei controlli interni



- **Fasi e rendicontazione dell'attività di controllo**

Per il controllo di gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione , includendovi le attività e gli obiettivi definiti attraverso il Piano delle Performance

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

1. Predisposizione del Piano di obiettivi e performance
2. Rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi , nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità
3. Valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano
4. Elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all'attività complessiva dell'Ente e alla gestione dei singoli servizi,
5. Elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati dell'Ente e per Servizio

# Il nuovo sistema dei controlli interni



## **CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Il controllo è

- **Preventivo** quando si svolge nella fase di formazione dell'atto
- **Successivo** quando interviene a seguito dell'avvenuta efficacia dell'atto che, di norma, segue alla sua pubblicazione

# Il nuovo sistema dei controlli interni



- **Il nucleo di controllo è unipersonale ed è costituito dal Segretario comunale**, il quale può avvalersi della collaborazione del Servizio di segreteria e, se necessario, di altri Servizi comunali e può nominare un secondo componente per atti che richiedono specifiche competenze tecniche
- Oggetto del controllo sono **le determine di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi** scelti secondo motivate tecniche di campionamento con estrazione casuale, anche a mezzo di tecniche informatiche

# Il nuovo sistema dei controlli interni



- Tale controllo misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti ai seguenti **indicatori**:

**Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi**

**Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati**

**Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale**

**Conformità al programma di mandato, al PEG, agli atti di programmazione e di indirizzo**

# Il nuovo sistema dei controlli interni



Il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio

- ❖ Stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio
- ❖ Prevede il controllo di almeno il 10% delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro
- ❖ Prevede per le altre categorie di atti amministrativi un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno, di regola in misura pari al 5% del loro numero totale
- ❖ La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche
- ❖ L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza trimestrale, utilizzando griglie di valutazione sulla base di standards predefiniti
- ❖ Al termine del controllo di ciascun atto/procedimento viene redatta una scheda

# Il nuovo sistema dei controlli interni



Le schede elaborate sono oggetto di una relazione semestrale e di una annuale da cui risulti:

- a) Il numero degli atti e dei procedimenti esaminati
- b) I rilievi sollevati e il loro esito
- c) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative

Le relazioni sono trasmesse:

1. Ai Responsabili dei servizi con le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità
2. **Al Revisore dei Conti**
3. Agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti
4. Al Consiglio Comunale

# Il nuovo sistema dei controlli interni



## **CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

Il controllo è svolto dal Responsabile dei Servizi Finanziari **con la vigilanza dell'Organo di revisione** ed il coinvolgimento **attivo** del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi

Il controllo sugli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio economico finanziario

- in fase di approvazione dei documenti di programmazione
- nel corso dell'esercizio finanziario nell'ambito della gestione del bilancio.

# Il nuovo sistema dei controlli interni



Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere degli equilibri previsti dal TUEL e in particolar modo a verificare, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- ❑ **Equilibrio tra entrate e spese complessive**
- ❑ **Equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II, III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**
- ❑ **Equilibrio tra entrate straordinarie afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale**
- ❑ **Equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi**
- ❑ **Equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese**
- ❑ **Equilibrio della gestione di cassa, tra fondo cassa e riscossione rispetto ai pagamenti**
- ❑ **Raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno**

# Il nuovo sistema dei controlli interni



Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile dei Servizi Finanziari redige **una relazione conclusiva**, relativa al trimestre appena trascorso, per il Sindaco, la Giunta Comunale e **il Revisore**, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "Patto di stabilità interno", nonché delle norme di attuazione dell'art.81 della Costituzione

**Il Revisore, entro 5 giorni esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione**

Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale

Nel caso invece siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire l'equilibrio del bilancio

Se, **in corso di esercizio**, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni che sotto il profilo economico – finanziario, **si discostano in modo rilevante dalle previsioni, tali da poter pregiudicare gli equilibri**, convoca una **riunione straordinaria** con le stesse modalità previste per quelle trimestrali

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



«I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa...» art 97 Costituzione

Art. 234  
TUEL

Art. 16 c. 25  
D.L.138/2011

D.M. n. 23  
15/02/2012

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



## **Art. 234 del d.lgs 267/2000 Composizione ORGANO DI REVISIONE**

*I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

*2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

*a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

*3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. (comma così modificato dall'art. 1, comma 732, legge n. 296 del 2006, poi dall'art. 3, comma 1, lettera m-bis), legge n. 213 del 2012)*

*3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera m-bis), legge n. 213 del 2012)*

*4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorerieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.*

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



## ART. 234 TUEL

- **Nomina** del revisore da parte del **Consiglio** dell'ente, ovvero l'organo cui spettano le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo

D.L. 138/2011

ART. 16, COMMA 25 **Scelta** del revisore mediante **estrazione** da un **elenco** in cui possono essere inseriti, **a richiesta**, i soggetti iscritti, **a livello regionale**, nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010 nonché gli iscritti ODCEC

DECRETO MINISTERO INTERNO N. 23 DEL 15/02/2012

**Criteri** di formazione dell'elenco dei revisori da cui estrarre i nominativi (**norma attuativa**)

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



E' sottratto all'Organo elettivo dell'Ente il potere di scelta dei componenti dell'organo di revisione;

Rimane di competenza dell'Ente il potere di nomina;

E' rafforzata la posizione di indipendenza ed autonomia affidando la scelta a un sistema selettivo/casuale;

E' prevista l'iscrizione a livello regionale, basata su tre criteri:

- Anzianità di iscrizione
- esperienza (incarichi svolti)
- Formazione specifica (crediti)

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



La modalità di nomina prevede un ruolo significativo della Prefettura, presso le cui sedi si procede alla scelta dei revisori mediante estrazione dall'elenco.

Gli Enti sono tenuti a comunicare alla Prefettura competente la scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione due mesi prima della scadenza stessa (15 giorni prima nel primo mese di avvio del nuovo procedimento).

Terzietà ed  
imparzialità:  
il ruolo della  
Prefettura

La Prefettura comunica agli Enti il giorno in cui si procederà alla selezione pubblica dei revisori che avverrà con sorteggio basato su procedure informatiche.

Dell'esito del procedimento di selezione viene redatto apposito **verbale** da trasmettere all'Ente interessato affinché provveda con delibera di consiglio a nominare, quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità o di altri impedimenti

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



Le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione sono così riassumibili:  
(art. 239, comma 1, Tuel)

- collaborazione pareri obbligatori sul bilancio e relative variazioni, vigilanza, verifiche, attestazioni, rilievi, proposte, referto.

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



## ART 239 TUEL

- a) La funzione di collaborazione con l'organo consiliare;
- b) Pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
  - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  - 2) **proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;**
  - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
  - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  - 7) **proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;** (modifica L.213/2012)
- c) Relazione al Rendiconto attestante la corrispondenza alle risultanze della gestione, con rilievi e proposte;
- d) Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
- e) Referto al Consiglio su gravi irregolarità con denuncia agli organi giurisdizionali;
- f) Verifiche di cassa.

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



L'art. 239 del Tuel cita le funzioni dell'Organo di revisione, che alla fine si possono raggruppare in due funzioni principali:

- La funzione di collaborazione con l'organo consiliare;
- La funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;

*L'attività di collaborazione ha come destinatario l'organo consiliare dell'ente e non già l'organo esecutivo o l'organo gestionale, che sono invece soggetti al controllo da parte dell'organo di revisione.*

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



L'attività di collaborazione con il Consiglio si concretizza con:

Pareri sul Bilancio di previsione e alle sue relative variazioni, esprimendo un motivato giudizio

di congruità

- le previsioni di spese devono essere compatibili, cioè gli stanziamenti capienti per soddisfare i bisogni dell'intero esercizio, e non risultino sottostimati;

di attendibilità

- la previsione di entrate devono essere esigibili cioè devono essere realizzabili, e non sovrastimate;

di coerenza.

- occorre che vi sia un nesso tra gli "strumenti" della Pianificazione, della Programmazione pluriennale e della Programmazione gestionale.

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



L'attività di collaborazione con il Consiglio si concretizza con:

Parere sul mantenimento degli Equilibri stabili del bilancio finanziario e sul rispetto del Pareggio finanziario

- nella predisposizione del Bilancio di previsione;
- del loro mantenimento durante la gestione.

Relazione sul Rendiconto di gestione attestante la corrispondenza alle risultanze della gestione;

- L'attestazione ha valore di certificazione della conformità dei dati del rendiconto con i documenti contabili, gli inventari e i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili.

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



Attività di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria

## IL CONTROLLO CONTABILE RIGUARDA

La verifica del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali nelle procedure contabili;

La verifica del rispetto dei principi contabili predisposti dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;

La verifica sui metodi, sulle tecniche e sulle procedure di rilevazione contabile dei fatti amministrativi dell'ente.

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



Aree di attività da sottoporre al controllo

Ai sensi del dell'art. 239, c. 1, lett. c, del TUEL:

- sull'acquisizione delle entrate;
- sull'effettuazione delle spese;
- sull'attività contrattuale;
- sull'amministrazione dei beni;
- sugli adempimenti fiscali;
- Sulla tenuta della contabilità.

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



## Verifiche sulla gestione della Spesa del personale

- Verifica la quantificazione del Fondo per il salario accessorio e in particolare la compatibilità, o meglio, sostenibilità con i vincoli di bilancio.
- Conto annuale del personale da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Verificare la riduzione della spesa del personale nel Programma triennale del fabbisogno del personale;

## Verifiche su affidamenti di incarichi professionali esterni

- Controllo nel rispetto dei requisiti per gli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 7, c. 6, DLgs. N. 165/2001;
- Trasmissione alle Corti dei Conti dei contratti per incarichi professionali superiori a € 5.000,00;
- Pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente degli estremi del contratto (contraente, oggetto, durata, compenso)

## Principali adempimenti oggetto di attività di verifica

- Verifica della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel);
- Verifica divieto di indebitamento per spese diverse da investimenti
- Verifica del rispetto del Patto di Stabilità

## Verifica sull'attività di certificazione dell'ente

- Predisposizione del Certificato di Bilancio, che deve essere sottoscritto dall'organo di revisione;
- Verifica Certificazione dei "parametri di deficiarietà" e la dimostrazione percentuale di copertura dei Servizi a domanda;

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



## COINVOLGIMENTO DELL'ORGANO di REVISIONE

### REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

#### **Art. 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile - Fase successiva**

- Consegna della relazione semestrale e annuale la quale espone gli atti ed i procedimenti esaminati, gli eventuali rilievi sollevati e il loro esito, le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative

#### **Art 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari**

- Consegna della relazione trimestrale la quale illustra la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto del "Patto di stabilità interno" e delle norme di attuazione del principio di "pareggio di bilancio"

# Il nuovo ruolo del Revisore dei conti



Grazie per l'attenzione